



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Alida Accogli ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n° [REDACTED] del ruolo generale dell'anno 2018 avente ad oggetto *Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.*

promosso da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore sito a Lecce al viale [REDACTED]

Attore

contro

COMUNE DI [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta elettivamente domiciliato presso la Casa comunale

Convenuto

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico Lavermicocca in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] sito a Lecce alla via [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore sito a Lecce alla via [REDACTED]

Terzi chiamati in causa

La presente sentenza viene redatta con “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato.

Fatto e Diritto

██████████ ha evocato in giudizio il Comune di ██████████ per ottenere il risarcimento dei danni alla persona quantificati in euro 18.708,40 ovvero altro importo accertato in corso di causa oltre interessi e rivalutazione per aver subito un trauma contusivo-distorsivo al polso sinistro causato da un sinistro accaduto in ██████████ il giorno 19/11/2017 verso le ore 20,30 allorquando l'attore mentre percorreva in bicicletta via Tevere cadeva sull'asfalto a causa di una buca ricolma di acqua piovana e detriti, non visibile anche per l'assenza di illuminazione artificiale, né segnalata da cartellonistica stradale.

Dell'evento dannoso riteneva responsabile il Comune di ██████████ ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale proprietario e custode della strada.

Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio il Comune di ██████████ negando che la strada percorsa dal ██████████ presentasse pericoli stante l'illuminazione urbana che consentiva un'ampia visione dei luoghi rilevando in subordine, ove dimostrato l'evento dannoso, che delle eventuali conseguenze e nella misura in cui fossero provate dall'attore doveva rispondere unicamente ██████████ S.p.A. a cui il Comune di ██████████ aveva concesso in appalto la manutenzione del suolo stradale, impresa nei cui confronti chiedeva estendersi il contraddittorio con istanza di chiamata di terzo.

La società ██████████ Soc. Coop. S.p.A. si costituiva in giudizio con rituale comparsa di risposta rilevando di aver svolto con diligenza le opere manutentive appaltate eccependo di non aver ricevuto rimostranze da parte del convenuto in termini di inesatto o ritardato adempimento dei lavori concessi in appalto.

Contestava l'evento e l'importo risarcitorio ritenendo responsabile l'attore a guisa della sua condotta imprudente e disattenta, nondimeno chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l'impresa ██████████ S.p.A. con cui aveva acceso polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi.

██████████ S.p.A. si costituiva in giudizio con rituale comparsa di risposta eccependo l'inoperatività della polizza allineandosi nel merito alla posizione difensiva della società ██████████.

Il giudizio è stato istruito con produzione di documenti, prova orale e c.t.u. medico-legale affidata al dr. ██████████, indi precisate le conclusioni, concesso un termine per note, la causa veniva assunta in decisione.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In tema di danni procurati da cose in custodia (art. 2051 c.c.), quale disciplina da applicarsi al caso specifico alla luce del consolidato e maggioritario orientamento

giurisprudenziale, è stato più volte reiterato il principio di diritto in base al quale la presunzione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali si applica quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze e della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione, in tali circostanze, resta superata dalla prova del caso fortuito (Cfr. Cass. civ. sent. n. 22528/2014).

Tale forma di responsabilità si basa su un criterio d'imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cfr. Cass. civ. ord. n. 16034/2023).

Circa il riparto del carico probatorio, vertendosi in tema di "*responsabilità oggettiva*", è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità è, cioè, sempre acclarata o esclusa dal solo caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità (Cfr. Cass. n. 11096/2000; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 25837/2017).

Tale disposizione (art. 2051 c.c.) trova corretta applicazione anche nei casi in cui vi sia una negligente manutenzione delle strade cittadine da parte dell'ente gestore che ha sempre la possibilità di segnalare le relative insidie con cartelli previsti dal Codice della Strada (Cfr. Cass. civ. sent. n. 13364/2014).

L'attore ha assolto all'onere della prova a suo carico avendo dimostrato il nesso di causa tra il fatto traumatico e la cosa ed il carattere occulto della stessa, tale da non poter essere evitato, comunque superato dalla condizione e capacità dell'uomo medio.

I testi [REDACTED] hanno omologamente riferito che stavano percorrendo in bicicletta, unitamente all'attore in sella alla sua bicicletta, via Tevere quando ad un certo punto il [REDACTED] perdeva l'equilibrio e cadeva a terra dopo aver messo la ruota in una buca in cui vi era dell'acqua e detriti.

I testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi raffigurati nei rilievi fotografici in atti in cui effettivamente si nota che sul manto stradale è presente una buca circolare

con dislivello e dimensioni tali da poter far perdere la tenuta di marcia ad un velocipede condotto da persona di media esperienza.

Ricorre pertanto, nella conformazione di quel tratto viario percorso dal ■■■■■, la condizione di pericolo, non oggettivamente avvistabile in tempo per essere evitato, richiesto dalla norma per attribuire al custode la responsabilità dell'evento lesivo.

Il Comune non ha dimostrato che il fatto dannoso fu determinato da caso fortuito o da condotta negligente della vittima, quali ipotesi che avrebbero interrotto il nesso causale escludendo la responsabilità del convenuto.

Va esclusa la responsabilità, neppure in via concorrente, di ■■■■■ S.p.A. quale società appaltatrice che in forza di contratto di appalto n. ■■■■■ rep. del 03/05/2016 e relativo capitolato assunse l'impegno alla manutenzione delle aree urbane del Comune di ■■■■■ comprese vie e piazze del paese.

In particolare, in base agli impegni assunti da ■■■■■ S.p.A. con il Comune ed espressi nell'art. 27 del contratto d'appalto, l'esecuzione di ogni lavoro doveva essere subordinato al rispetto delle disposizioni operative da parte del Comando di Polizia locale e Servizi Tecnici del Comune di ■■■■■ al fine della eliminazione di qualsiasi pericolo, con la previsione che il Comune poteva svolgere vigilanza e controllo, anche con ispezioni a sorpresa, sul servizio gestito dalla ditta appaltatrice mentre eventuali inadempienze o irregolarità sarebbero state segnalate tempestivamente dai responsabili degli uffici comunali per consentire all'impresa immediato intervento per la eliminazione dei disservizi.

Agli atti di causa non è dimostrata alcuna omissione o semplice inesattezza della prestazione da parte di ■■■■■ S.p.A. nell'assunzione dell'incarico assegnato.

E' del tutto assente la prova del nesso causale tra l'intervento manutentivo doveroso ed assertivamente omesso da parte dell'impresa e la condizione di pericolo del bene oggetto di manutenzione non avendo il Comune segnalato alcun disservizio e/o ritardo nell'esecuzione dei lavori o semplici inesattezze contrattuali eziologicamente ricollegabili all'insorgenza della situazione di pericolo per come raffigurata da quel dissesto stradale che ben poteva essere segnalato dall'Ente comunale in seno ai poteri propri di controllo del territorio.

■■■■■ S.p.A. ha inoltre documentato di aver svolto una serie di opere manutentive su via Tevere nell'arco temporale settembre 2017-maggio 2018, periodo in cui all'evidenza è compreso l'evento per cui è giudizio, per cui del fatto traumatico deve rispondere soltanto il Comune di ■■■■■ per omessa segnalazione di pericolo

dell'area urbana ovvero per omessa richiesta d'intervento per il ripristino della sicurezza su quel tratto viario.

In ordine ai danni soccorre la c.t.u. medico-legale, esaustiva e priva di vizi logico-argomentativi – come tale condivisa da questo giudice – dal cui elaborato emerge che in conseguenza del sinistro il ██████ riportò *un danno da politrauma della strada con frattura dello scafoide carpale sinistro* da cui è derivata una I.P. nella percentuale del 4%, una I.T.P. al 75% per giorni 20, una I.T.P. al 50% per giorni 70 ed una I.T.P. al 25% per giorni 30.

In termini monetari il ristoro deve essere quantificato applicando le tabelle di danno biologico in vigore nel distretto di Corte d'Appello di Milano anche se trattasi di lesioni di lieve entità, cioè inferiore al 9%, giacchè l'unico caso in cui occorre operare un riparto tra lesioni micropermanenti, sino al 9%, e macropermanenti, oltre tale percentuale, è l'ipotesi di risarcimento del danno da sinistro stradale (Cfr. Cass. civ. sent. n. 12408/2011). Nel caso di specie si verte in tema di responsabilità da cose in custodia.

Ciò premesso, il danno subito dalla vittima, tenuto conto delle tabelle elaborate nell'anno 2018, epoca prossima al sinistro, ammonta a complessivi euro 13.509,00 di cui euro 6.318,00 per I.P. nella indicata percentuale tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 21), euro 1.470,00 per I.T.P. al 75%, euro 3.430,00 per I.T.P. al 50%, euro 735,00 per I.T.P. al 25% ponendo a base di calcolo il punto base giornaliero di euro 98,00 che ingloba anche il danno morale, ed euro 1.556,00 per spese mediche ritenute congrue dall'ausiliario.

Al capitale vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi calcolati al saggio legale e la rivalutazione monetaria senza cumulo diretto delle due voci come specificato in dispositivo.

Le spese di lite seguono il principio generale di soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Le spese di c.t.u., già liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del Comune di ██████.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario Avv. Alida Accogli, in funzioni presso il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ██████ nei confronti del Comune di ██████, ██████ Soc. Coop. S.p.A. e ██████ S.p.A., ogni altra eccezione disattesa,

così provvede

- Accoglie la domanda per quanto di ragione e, dichiarata responsabilità totalitaria del Comune di ██████ nell'accertato evento, condanna quest'ultimo in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ██████ della somma di euro **13.509,00** oltre interessi legali dal giorno del fatto illecito (19.11.2017) al soddisfo da calcolarsi sulla somma annualmente devalutata e poi rivalutata secondo gli indici Istat-Foi.

- Condanna il Comune di ██████ in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro ██████ in favore di ██████ ██████ di cui euro ██████ per anticipazioni non imponibili ed euro ██████ per onorario oltre spese generali 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti con distrazione in favore dell'Avv. ██████ che ha reso la dichiarazione di rito; euro ██████ in favore di ██████ Soc. Coop. S.p.A. di cui euro ██████ per anticipazioni non imponibili ed euro ██████ per onorario oltre spese generali 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti; euro ██████ per onorario in favore di ██████ S.p.A. oltre spese generali 15%, IVA e CAP se ed in quanto dovuti.

- Pone le spese della c.t.u. medico-legale definitivamente a carico del Comune di ██████.

Così deciso in Lecce il 28.04.24

Il Giudice Onorario

Avv. Alida Accogli